

Come la xenofobia si traduce in legge: in tema di edifici di culto.

di *Nicola Colaianni*

La proposta di legge Gibelli ed altri (deputati leghisti), che reca “disposizione” (*sic*) “per la realizzazione di nuovi edifici dedicati ai culti ammessi”, offre interessanti, anche se prevedibili, spunti di analisi al sociologo della politica; quasi nulla, invece, al giurista, dato il suo carattere assolutamente abborracciato e strumentale. Mai come in questo caso il diritto appare una sovrastruttura dell’ideologia di un “imprenditore politico” dell’islamofobia, come la Lega è stata definita (Guolo, *Xenofobi e xenofili. Gli italiani e l’islam*, Laterza, Roma-Bari, 2003, 58 ss.).

Com’è noto dalle cronache quotidiane, dopo la strage delle Twin Towers la politica tradizionalmente differenzialista di questo partito ha trovato nell’attacco alle moschee e ai centri islamici il proprio centro di convergenza e di durata. Nella serie di richieste di chiusura delle moschee, in quanto “luoghi frequentati da possibili fiancheggiatori di Al Qaeda” (accusa che ricompare nella relazione di accompagnamento) e permeabili alle infiltrazioni fondamentalistiche si è distinto in particolare l’on. Bricolo, che ora figura come secondo firmatario della proposta di legge. Richieste prontamente accolte da amministrazioni comunali a guida leghista, come quella del sindaco di Treviso Gentilini, e comunque utilizzate nella feroce polemica con quei privati che aprono spazi alle comunità islamiche prive di luoghi di preghiera collettiva.

Questa proposta è la continuazione di quella politica con altri mezzi e ne mutua tutta la primitiva rozzezza, anche, come si osserverà, in termini di principi elementari di diritto. Gli edifici di culto vengono presi di mira perché “hanno a volte poco a che fare con le funzioni religiose così come concepite dalla cultura occidentale”: c’è il sospetto che si tratti di luoghi militari e, comunque, ospitano scuole craniche e formano secondo la *Shari’a*, in tanti punti contrastante con i principi “sanciti in modo indelebile nella nostra Costituzione”. “Le norme statali” –si denuncia nella relazione- “su queste problematiche tacciono!”. Di qui l’esigenza della proposta di legge.

Naturalmente, è vero che le moschee –spesso solo dei piccoli locali- non sono solo luoghi di culto ma anche –non diversamente, tuttavia, da parrocchie e sinagoghe- di insegnamento o di indottrinamento, di assistenza sociale, di preservazione dell’identità islamica in territorio straniero. Ed è chiaro che in esse sono presenti anche gruppi islamisti interessati ad impedire l’omologazione dei musulmani ai valori occidentali, il loro disancoramento dalla “civiltà islamica” e, quindi, la

privatizzazione della religione. Ma non per questo è corretto presentare l'islam come una religione necessariamente – e non solo tendenzialmente, per l'influsso di certe correnti al suo interno-totalizzante, senza possibilità di distinzione tra religione e politica, tra pubblico e privato.

Si tratta di una visione ideologicamente orientata e strumentale, che non tiene conto degli sforzi interpretativi fatti dalla dottrina innovatrice orientale (v. almeno l'antologia curata da Branca, *Voci dell'islam moderno*, Marietti, Genova, 1997) ed europea (di recente Pallavicini, *L'Islam in Europa*, Il saggiatore, Milano, 2004) e del processo dialettico di integrazione con le regole democratiche (v. sinteticamente Branca – Pizzolato – Colaianni, *Religioni e regole democratiche*, Milano, Centro ambrosiano, 2002). Ma soprattutto si tratta di una visione, che prescindendo dal dato sociologico: la maggioranza degli immigrati vive già un islam privatizzato, benché ne conservi alcune pratiche (l'abbigliamento, il digiuno, ecc.) e l'usanza di ritrovarsi nella moschea per tessere relazioni culturali.

Così l'ideologia leghista, confusamente tributaria della tesi di Samuel Huntington sullo "scontro delle civiltà", legittima una "guerra preventiva" all'Islam degli immigrati. Il primo obiettivo concreto è costituito dai luoghi di culto: bisogna ostacolarne l'apertura e dare alle amministrazioni locali il potere di chiudere quelli non in regola. Ma l'obiettivo di fondo è il disegno di legge sulla libertà religiosa all'esame del Parlamento, la cui eventuale approvazione – radicalmente contrastata dalla Lega- garantirebbe l'effettivo esercizio di quella libertà anche alle confessioni senza intesa, come l'Islam, e così renderebbe formalmente improponibile una politica di "tolleranza zero" verso gli edifici di culto. Ciò spiega come la proposta Gibelli non si occupi soltanto di norme urbanistiche ma salga a monte per restringere le condizioni di riconoscimento delle confessioni religiose.

Sotto questo profilo, quindi, la norma-chiave della proposta risiede nell'art. 4, che, in combinazione con l'art. 1, co. 1, ripristina la categoria dei "culti ammessi", sotterrata dalla Costituzione e nondimeno rievocata nel titolo stesso della proposta. Essa si affiancherebbe a quella delle confessioni attualmente con intesa (espressamente escluse dall'applicabilità della legge in forza dell'art. 5) e all'altra delle confessioni senza intesa ma già riconosciute, implicitamente desumibile dalla mancanza di una norma che assoggetti anche queste alla nuova disciplina. La distinzione tra le due categorie di confessioni senza intesa emerge dall'art. 4, co. 4: a differenza delle intese con le confessioni già riconosciute, quelle con le confessioni "di cui al comma 1" – riconosciute, cioè, secondo il nuovo procedimento- possono riguardare "esclusivamente (...) le materie previste dalla presente legge", ovvero la realizzazione di edifici di culto.

E' raro che una proposta di legge manifesti il suo tasso di illegittimità costituzionale in maniera così vistosa. Ma è questo il caso. L'art. 8 viene completamente travolto: e non solo per

l'eccezionale restringimento dell'oggetto delle intese ma, prima ancora, per l'annullamento dell'autonomia statutaria, che l'art. 8 cpv. sottopone com'è noto all'unica condizione del non contrasto con l'ordinamento dello stato in materia di organizzazione delle formazioni sociali e non di principi professati: la cui libertà deriva anche dalla laicità e, quindi, dall'incompetenza dello Stato in materia religiosa.

Il ritorno al 1929, e oltre, si manifesta in tutta la sua ampiezza con la previsione di un "decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti" (art. 4, co. 2), cui le confessioni non potrebbero che conformarsi per avere almeno la possibilità di negoziare attraverso un'intesa con lo Stato la realizzazione dei propri edifici di culto. In caso contrario, infatti, la materia sarebbe interamente sottoposta al potere autorizzatorio delle Regioni (art. 1, co. 2): forma aggiornata dell'autorizzazione governativa prevista per l'apertura di un tempio dall'art. 1 r.d. 28.2.1930, n. 289, dichiarato poi illegittimo da Corte cost. n. 59/1958.

Nell'uno e nell'altro caso, comunque, la realizzazione dell'edilizia di culto attualmente rientrando nel diritto comune in quanto espressione del diritto collettivo di libertà religiosa, costituzionalmente riconosciuto dagli artt. 8 e 19, sarebbe sottoposta a vincoli di carattere pubblicistico: di competenza regionale o statale (ma sempre nel rispetto delle norme urbanistiche dettate dalla Regione), laddove il Governo decida di addivenire ad un'intesa.

I requisiti generali degli statuti sono ricavati da esigenze, preoccupazioni o pregiudizi piuttosto disparati: si va dal rispetto della vita e della salute dell'uomo e della dignità della famiglia in conformità all'art. 29 Cost. (chiaro il riferimento a questioni come le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio poligamico o il riconoscimento dei figli naturali) al divieto di svolgimento negli edifici di culto di "attività non strettamente collegate all'esercizio del culto", ivi comprese quelle di "istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitare". Nessun riguardo per la formazione religiosa, di cui si presuppone senz'altro la valenza totalizzante e, quindi, politica: stando alla lettera della norma è la stessa *khutba*, il sermone del venerdì, ad essere vietato in nome del principio che in moschea ci si riunisce solo per pregare.

Degli altri due requisiti generali uno riguarda il divieto di pratiche anche solo "collegabili alla dottrina dell'occultismo": con cui i proponenti, prendendo fischi per fiaschi, intendono verosimilmente alludere all'esoterismo di alcune correnti religiose islamiche. L'altro, invece, riguarda il riconoscimento della democraticità e della laicità dello stato: si tratta, più propriamente, delle note dell'ordinamento giuridico italiano, che agisce costituzionalmente da limite esterno agli statuti e che ora si vorrebbe introdurre come requisito interno agli stessi da valutare in via preventiva.

Questa valutazione preventiva viene rimessa non solo al ministero dell'interno ma incredibilmente anche al potere legislativo. La sovranità del Parlamento viene immiserita dai proponenti nelle forme improprie di un parere, che si inserisce nel procedimento amministrativo di riconoscimento della confessione. Con questa previsione si apre l'art. 4; e, a dimostrazione del rispetto della Costituzione pur conclamato nella relazione di accompagnamento, si chiude con l'introduzione di un potere ministeriale di scioglimento della confessione che agisca in contrasto con lo statuto o –genericamente- “con la legge dello stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale”.

Si tratta, com'è evidente, di una revisione strisciante della Costituzione, con cui si intende raggiungere l'obiettivo di selezionare i culti ammessi aventi diritto a richiedere l'intesa o l'autorizzazione regionale per la realizzazione di un edificio di culto. Come già osservato, l'alternativa non è indifferente: infatti, nel secondo caso la confessione non solo soggiace alla discrezionalità più o meno restrittiva della Regione competente ma neppure gode degli oneri di urbanizzazione secondaria né può utilizzare in luogo aperto al pubblico (quindi, nella stessa moschea) “strumenti per la diffusione di suoni o di immagini” (art. 3).

Il procedimento di autorizzazione è poi una sorta di corsa ad ostacoli, in parte riesumati dalla normativa sui culti ammessi ed in parte nuovi di zecca. L'art. 2 prevede che ogni Regione si doti di un piano di insediamento dei nuovi edifici destinati alla categoria dei culti ammessi in proporzione al numero di immigrati legalmente residenti, aggiornabile ogni cinque anni ma in misura non superiore al 5 per cento. E' previsto altresì un numero minimo di aderenti alla confessione per la presentazione della domanda di autorizzazione. In violazione del principio di uniformità dell'esercizio dei diritti di libertà su tutto il territorio nazionale, questo numero viene determinato autonomamente da ciascuna regione. Esso poi rileva al fine di determinare le dimensioni dell'edificio da autorizzare: con la conseguenza che in caso di bisogno di un edificio più ampio per l'aumento del numero di aderenti occorrerà ripetere il procedimento di autorizzazione.

Gli artt. 2 e 3 pongono una serie di oneri a carico della confessione richiedente: l'indicazione degli eventuali finanziatori, la distanza superiore al chilometro dell'edificio da quelli di “analoga confessione”, la coerenza dello stesso con le “tipologie edilizie tipiche del territorio interessato”: moschee, sì, insomma, ma all'occidentale e senza minareti.

Si tratta comunque di condizioni necessarie ma non sufficienti per ottenere l'autorizzazione regionale: infatti, l'art. 2, co. 1, prevede la “previa approvazione” della “popolazione del comune interessato espressa mediante referendum”. E', in sostanza, un diritto di veto, esercitando il quale la popolazione difende il proprio territorio, la patria locale, e la stessa cristianità dall'inquinamento – come si esprime qualche documento leghista- da stranieri e infedeli. Un sostegno, verosimilmente disperato, alla xenofobia e all'opposizione all'Islam: e alla stessa globalizzazione per gli effetti di

spaesamento che essa –come dimostrano le analisi di Bauman- produce sulle persone. Un diritto di veto, nel quale si esprime il rifiuto di qualsiasi modello di integrazione: fosse pure quello assimilazionista –di tradizione francese-, per non parlare di quello habermasiano del riconoscimento di una cittadinanza piena in cambio dell'accettazione di un sano "patriottismo costituzionale", fatto di regole democratiche e di rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.